



**COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA**  
Provincia della Spezia

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

**Approvato con D.C.C.n. 17 del 22 aprile 2021**

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto - Finalità - Definizioni

Articolo 2 - Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

Articolo 3 - Soggetti beneficiari del patrocinio

Articolo 4 - Procedimento di concessione

Articolo 5 - Utilizzazione dello stemma comunale

Articolo 6 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

Articolo 7 - Altri enti pubblici patrocinatori

Articolo 8 - Sponsor privati

Articolo 9 - Responsabilità

Articolo 10 - Autorizzazioni

## **Art. 1 - Oggetto - Finalità - Definizioni**

1. L'Istituto del patrocinio è un elemento centrale delle politiche degli Enti Locali a sostegno dell'associazionismo e di rispetto del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, ultimo comma, della Costituzione.
2. Il patrocinio costituisce un atto di adesione e una forma di apprezzamento del Comune di Castelnuovo Magra per una manifestazione, iniziativa o evento di carattere sociale, educativo, culturale, scientifico, economico, sportivo, turistico o di tutela dell'ambiente ritenuto meritevole di promozione, menzione ed evidenza. Gli eventi, le iniziative e le manifestazioni per le quali si richiede il patrocinio non devono avere scopo di lucro.
3. In via eccezionale, manifestazioni specifiche, iniziative o attività di particolare pregio, informate ai principi dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, capaci di promuovere l'immagine, il prestigio, la storia, le tradizioni, la realtà economico-sociale e culturale del territorio o che abbiano finalità di beneficenza e solidarietà, anche se comportanti un lucro, possono ricevere il patrocinio dell'amministrazione comunale se adeguatamente motivato.

## **Art. 2 - Soggetti beneficiari del patrocinio**

1. Possono richiedere il patrocinio del Comune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti, associazioni, comitati, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che abbiano sede nel Comune o che, comunque, svolgano l'iniziativa patrocinata nei confini del territorio comunale.
2. Per iniziative promosse da enti o associazioni esterne al territorio comunale, o che si svolgano al di fuori del territorio comunale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni o le realtà economico-sociali a livello provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale.

## **Art. 3 - Soggetti competenti alla concessione di patrocinio**

1. La concessione del patrocinio è disposta, sentito il Sindaco, con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo nei casi di cosiddetto "patrocinio gratuito", cioè per iniziative che non comportino spese né minori entrate per il Comune e abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. Quando invece la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad istanze di collaborazione nella realizzazione delle iniziative che prevedano l'utilizzo gratuito di beni e/o strutture comunali o la messa a disposizione di servizi comunali e quando si tratti delle iniziative di cui al comma 2 dell'art.1, il patrocinio è disposto con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Nel caso di concessione di contributi straordinari ai sensi dell'art.5 del "Regolamento per la concessione di benefici economici a soggetti senza scopo di lucro", approvato con D.C.C. n. 66 del 10 dicembre 2019, deve intendersi automaticamente concesso anche il patrocinio con la D.G.C. che assegna il contributo richiesto.
4. Il patrocinio è automaticamente concesso anche a tutte le iniziative inserite in un programma approvato dalla Giunta Comunale, se risulti precedentemente richiesto in modo esaustivo con riferimento alle iniziative programmate.

#### **Art. 4 – Procedimento di concessione**

1. Per richiedere il patrocinio del Comune il privato interessato o il rappresentante legale dell'organismo interessato deve presentare domanda scritta indirizzata all'Ufficio Cultura del Comune di Castelnuovo Magra e trasmessa, tramite servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa.
2. La domanda, sottoscritta con firma autografa o firmata digitalmente, deve contenere le generalità/denominazione, residenza/sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del soggetto richiedente e una descrizione dettagliata dell'iniziativa che indichi:
  - la natura, i contenuti, le finalità, i tempi e le modalità di svolgimento dell'iniziativa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
  - gli eventuali altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
  - i principali strumenti comunicativi da utilizzare per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
  - la dichiarazione che trattasi di iniziativa senza scopo di lucro;
  - in caso di raccolta fondi per beneficenza, l'indicazione dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento;
  - la segnalazione degli eventuali interventi relativi al trasporto pubblico necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
  - eventuali altre notizie utili.
3. L'istanza è sempre istruita dal funzionario dell'Ufficio Cultura, responsabile del relativo procedimento amministrativo, che valuta le condizioni di ammissibilità e, se necessario, può richiedere chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali.

4. L'atto di concessione del patrocinio viene assunto almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento.
5. Il patrocinio concesso è riferito alla specifica iniziativa per la quale è richiesto, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente; ma è concesso una sola volta nel caso di iniziativa che si ripeta periodicamente, nell'arco di un anno, quando siano stati specificati chiaramente la sua durata e i periodi in cui viene replicata.
6. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

#### **Art. 5 - Utilizzazione dello stemma comunale**

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma, la dicitura «con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra» e l'eventuale indicazione dell'Assessorato di riferimento, negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire ulteriori condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
3. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'Ufficio Cultura del Comune.
4. È fatto assoluto divieto di fare uso del nome e dello stemma comunale in modo improprio o comunque non autorizzato, configurandosi tale illecito utilizzo quale usurpazione totale o parziale del titolo, con conseguente diritto dell'Ente ad attivare procedure risarcitorie ai sensi dell'art. 7 del Codice Civile.

#### **Art. 6 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni**

1. L'Amministrazione comunale non concede il patrocinio:
  - a) per iniziative di carattere politico;
  - b) per iniziative a fine di lucro, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 1 comma 3;
  - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
  - d) per motivazioni contrarie alla protezione dell'interesse pubblico o dell'immagine stessa dell'Ente o della Comunità castelnovese.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad una iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano avere riflessi negativi sull'immagine dell'Amministrazione.
4. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve, di norma, interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

#### **Art. 7 - Altri enti pubblici patrocinatori**

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

#### **Art. 8 - Sponsor privati**

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che appaia nel messaggio pubblicitario con caratteri di uguale evidenza.

#### **Art. 9 - Responsabilità**

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

#### **Art. 10 - Autorizzazioni**

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti, anche da uffici comunali, per la realizzazione della manifestazione.